

Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici residenziali privati

Informazioni per l'accesso ai contributi

Al fine di andare incontro alle esigenze di chi ha particolari problemi motori e migliorarne la qualità della vita, la legge 9 gennaio 1989, n. 13 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” e successive integrazioni, prevede l’erogazione di contributi volti a facilitare l’esecuzione delle opere di eliminazione e di superamento delle barriere architettoniche.

QUALI SONO LE BARRIERE

Le barriere architettoniche e localizzative sono quelle elencate agli articoli 4 e 8 del DM. 14 giugno 1989, n. 236:

- porte,
- pavimenti
- infissi esterni
- arredi fissi
- terminali degli impianti
- servizi igienici
- cucine
- balconi e terrazze
- percorsi orizzontali
- scale
- rampe ascensore
- servoscala e piattaforma elevatrice
- autorimesse
- percorsi
- pavimentazione
- parcheggi.

CHI HA DIRITTO AL CONTRIBUTO

Hanno diritto ai contributi per la realizzazione degli interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative "i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilità, nonché coloro che hanno a carico i citati soggetti o il condominio ove risiedono le suddette categorie di beneficiari".

CHI NON HA DIRITTO AL CONTRIBUTO

Non hanno diritto a richiedere il contributo i disabili che:

- ❖ **abitano in un alloggio o in un edificio costruito dopo l'11 agosto 1989;**
- ❖ **presentano menomazioni e/o limitazioni temporanee;**
- ❖ **non hanno effettiva, stabile ed abituale dimora nell'immobile su cui si intende intervenire, ovvero risiedono in una dimora solo saltuaria o stagionale o precaria;**
- ❖ **dopo avere presentato l'istanza, e prima di avere effettuato i lavori, cambiano dimora;**
- ❖ **hanno eseguito i lavori prima dell'approvazione della domanda;**

L'ENTITA' DEL CONTRIBUTO

In base a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 9 della legge n. 13 del 1989, il contributo **massimo erogabile** è pari a € 7.101,28 per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle parti comuni dell'edificio e a € 7.101,28 per l'eliminazione delle barriere architettoniche all'interno dell'alloggio.

Pertanto raggiunto il contributo massimo di € 7.101,28 per il superamento delle barriere architettoniche verticali e di € 7.101,28 per quelle poste all'interno di un singolo alloggio non potranno più essere erogati ulteriori contributi.

Per costi fino a € 2.582,28 il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta;

per costi da € 2.582,28 a € 12.911,42 il contributo è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta (es.: per una spesa di € 7.746,85 contributo è pari € 2.582,28 più il 25% di € 5.164,57, cioè è di € 3.873,43);

per costi da € 12.911,42 a € 51.645,69 il contributo è aumentato di un ulteriore 5% (es.: per una spesa di € 41.316,55 il contributo è pari a € 2.582,28 più il 25% di € 10.329,14, pari a € 2.582,28, più il 5% di € 28.405,13 pari a € 1.420,26, per un totale di € 6.584,82).

A CHI DEVE ESSERE PRESENTATA LA DOMANDA

La richiesta di contributo, in carta **da bollo**, deve essere presentata al sindaco del comune in cui è sito l'immobile, dal disabile (o da parte di chi ne esercita la tutela o la potestà) o dal proprietario, nel caso il disabile sia affittuario dell'immobile nel quale egli ha la residenza abituale.

Una volta presentata la domanda il richiedente può eseguire l'intervento, "**ma a suo rischio**", ovvero, nel caso in cui non vi fossero più i fondi per l'erogazione dei contributi, non sarà possibile rivendicare alcun diritto, anche se a fronte di richiesta approvata e di intervento eseguito. L'alternativa è quella di eseguire l'intervento solo dopo avere ricevuto il contributo.

QUALI DOCUMENTI OCCORRE ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda devono essere allegati il certificato medico e un'autocertificazione.

Il **certificato medico**, in carta semplice, può essere redatto e sottoscritto da un qualsiasi medico purchè attesti l'handicap del richiedente, da quale patologie dipende e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne discendano.

Qualora il disabile sia riconosciuto invalido totale con difficoltà di deambulazione dalla competente ASL, ove voglia avvalersi della precedenza prevista nell'assegnazione dei contributi, deve allegare anche la relativa certificazione dell'ASL.

Possono essere accettate anche certificazioni di invalidità rilasciate da altre commissioni pubbliche (ad esempio: invalidità di guerra, di servizio, di lavoro ecc). La certificazione attestante l'invalidità totale di deambulazione deve sempre essere prodotta in copia autenticata.

L'**autocertificazione** deve specificare l'ubicazione dell'immobile dove risiede il disabile e su cui si vuole intervenire (via, numero civico ed eventualmente l'interno). Devono inoltre essere descritti succintamente gli ostacoli alla mobilità correlati all'esistenza di barriere o all'assenza di segnalazioni (barriere localizzative).

La descrizione degli ostacoli, peraltro, deve essere contenuta nella documentazione di progetto per l'ottenimento del "Permesso di Costruire" o in quella relativa alla presentazione della **Dichiarazione di Inizio Attività (D.I.A.)** ritirabili presso i Comuni.